

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2023 e
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2024
- Gestore Publiacqua S.p.A. -
Conferenza Territoriale n. 3 "Medio Valdarno"**

Marzo 2024

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi al 2023 nel territorio della CT 3 gestito da Publiacqua S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo da parte dei Comuni, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2024, ai sensi degli art. 4 e 9 del citato Regolamento Regionale *pro-tempore* vigente.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2023 da parte dei Comuni

L'attività di individuazione dei contributi alle cosiddette "utenze deboli" deve avvenire secondo le modalità e i tempi descritti dal "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo".

Il Gestore Publiacqua S.p.A. ha ricevuto il flusso delle comunicazioni e delle certificazioni da parte di tutti i 46 Comuni gestiti (10 dei quali in forma associata) appartenenti alla CT 3.

Ci sono stati due casi di forme associate che hanno gestito e rendicontato unitariamente il rispettivo fondo per una pluralità di Comuni.

1. La Società della Salute Area Pratese (7 Comuni) per i Comuni di:
 - a. Cantagallo,
 - b. Carmignano,
 - c. Montemurlo,
 - d. Poggio a Caiano,
 - e. Prato,
 - f. Vaiano,
 - g. Vernio.
2. Unione Comunale del Chianti Fiorentino (3 Comuni) per i Comuni di:
 - a. Barberino Tavarnelle,
 - b. Greve in Chianti,
 - c. San Casciano in Val di Pesa.

Inoltre, il Comune di Sambuca Pistoiese, in continuità con il passato, demanda la gestione all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

Il Regolamento prevede una prima fase di consegna da parte dei Comuni al Gestore delle liste degli aventi diritto, entro la data del 30 giugno 2023 e per alcuni Comuni prorogata su specifica istanza motivata. Laddove non sia stato rispettato il termine, sarà di seguito e nel dettaglio illustrato.

Tutti i Comuni della CT 3 in forma singola o associata hanno applicato il Regolamento con la pubblicazione di un Bando apposito ed hanno rendicontato, relativamente all'anno 2023.

Dall'analisi dei BONUS Integrativi assegnati da ciascun Comune emerge che:

- Nessun Comune ha rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo annuale teorico.
- Il Comune di Fiesole ha rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo annuale teorico.
- I Comuni Rufina, Scarperia e San Piero e Sambuca Pistoiese (Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese) hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo annuale teorico.
- Tutti gli altri Comuni hanno rendicontato, in forma singola o associata, assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo annuale teorico.

Inoltre, in relazione al fondo totale disponibile nel 2023, che rappresenta una misura più appropriata dell'utilizzo rispetto alla complessiva disponibilità:

- Nessun Comune ha rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.
- Il Comune di Fiesole ha rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Bagno a Ripoli, Londa, Rufina, Scarperia e San Piero e Vicchio hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.
- Tutti gli altri Comuni (40 Comuni) hanno rendicontato assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.

Valutazione della rendicontazione dei Comuni e dell'aderenza dei bandi al Regolamento

In generale è opportuno dare atto che la gran parte dei Comuni coinvolti nell'attività di sostegno alle cosiddette "utenze deboli", hanno agito con sempre crescente scrupolo ed efficacia operativa. È cresciuto notevolmente il tasso di utilizzo del fondo disponibile. Vi è stata una complessiva adeguatezza allo spirito e alla lettera del Regolamento, rendicontando sia i criteri di assegnazione utilizzati, sia gli importi assegnati, fatta eccezione per le segnalazioni che sono individuate nella presente Relazione.

È stata condotta un'analisi sulla rendicontazione arrivata per il tramite del gestore che ha messo in luce alcune "non conformità" che saranno anche oggetto di una modesta decurtazione/incremento del fondo 2024 da assegnare ai Comuni, ai sensi dell'art. 9,

comma 2, del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, delle previsioni regolamentari. Tali "non conformità", indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune.

Nella presente analisi sono indicate anche alcune segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2024 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

Si premette che nella Rendicontazione in termini generali:

1. Nel file nella colonna "Intestatario utenza" sono presenti numerosi utenti (112) inseriti con "." antecedente al nome.
2. Nella colonna "Intestatario Utenza" per 31 UI manca l'intestazione in quanto è inserito solo: "Condominio", "Centro residenziale", "Supercondominio", "Supercondominio via". (1 Campi Bisenzio, 1 Figline Incisa V, 21 Firenze, 2 Scandicci, 4 Sesto Fiorentino, 2 Signa). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."* Si raccomanda per la prossima rendicontazione di inserire l'intestazione puntuale come già suggerito nel Decreto 2023.
3. Sono presenti 39 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario) e 467 in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica diversa dal beneficiario. Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.
4. La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 647 Utenze (tra cui 362 utenti per il mero inserimento del numero interno o diversa modalità di inserimento, 15 per mancanza di numero civico della colonna residenza anagrafica e 21 per mancanza di numero civico nell'indirizzo di fornitura). Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.
5. La formattazione non corretta dei codici utenti e degli importi.
6. Nella colonna Bonus Integrativo sono presenti 40 celle vuote, comunque il valore sarebbe risultato zero, in quanto l'importo del Bonus Idrico nazionale è superiore alla spesa idrica lorda 2022. In questi casi la riga non dovrebbe nemmeno comparire.
7. Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del bonus idrico nazionale calcolato" sono presenti 10 celle vuote, comunque il valore sarebbe

risultato pari o inferiore a zero, in quanto l'importo del Bonus Idrico nazionale è superiore alla spesa idrica lorda 2022. In questi casi la riga non dovrebbe nemmeno comparire.

Proroghe concesse:

Campi Bisenzio 31/08/2023

Figline e Incisa Valdarno 31/08/2023

Montevarchi 31/07/2023

Pistoia 30/07/2023

Pontassieve 31/07/2023

Prato 31/08/2023

Sambuca Pistoiese - Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese 31/08/2023

Scandicci 31/08/2023

Sesto Fiorentino 31/07/2023

Signa 31/07/2023

AGLIANA

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 1/06/2023. Data convalidata dal Gestore 20/06/2023.

Si segnala che nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" manca la compilazione per 2 UD (non è possibile verificare perché nomi diversi), ma nella colonna Bonus Integrativo è inserito "non erogabile". Inoltre, nella colonna Bonus Integrativo e nella colonna Importo erogabile manca la compilazione per 36 utenti, per i quali il bonus non è stato riconosciuto. Il file di rendicontazione deve contenere solo i beneficiari che hanno diritto al B.I.I.

Si segnala che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 49 utenti tra cui 11 utenti, per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore ha dichiarato che "si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus". Inoltre nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

BAGNO A RIPOLI

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 14/07/2023. Data convalidata dal Gestore 14/07/2023. (oltre 10 giorni).

Si segnala che è presente un Intestatario Utenza (UI) uguale a persona fisica (beneficiario) e 4 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che "relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Inoltre la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 13 utenti di cui per 2 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di inserimento, per 7 utenze manca il numero civico.

Il Gestore ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UD è inserito “Sconto in bolletta”, ma per le UD tali celle non devono essere compilate in quanto l'unica modalità di erogazione è in bolletta.

BARBERINO DI MUGELLO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 23/06/2023. Data convalidata dal Gestore 23/06/2023.

Si segnala che è presente un Intestatario Utenza (UI) uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Inoltre nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

BARBERINO TAVARNELLE (UCCF)

Presente una non conformità:

- Nella colonna indirizzo di fornitura del contratto manca la compilazione di 1 cella.

Data trasmissione al Gestore 4/07/2023. Data convalidata dal Gestore 4/07/2023.

Consegna in ritardo non significativo.

È presente un Intestatario Utenza (UI) uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*.

Inoltre, la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 12 utenti, di cui per 2 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di inserimento, per una utenza manca il numero civico. Il Gestore ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

BORGO SAN LORENZO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Si segnala che sono presenti due Intestatari Utenza (UI) uguale a persona fisica (beneficiario) e 8 intestatari in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna “CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD” per due UI è inserito erroneamente “SI” (il numero di casi non è significativo in termini relativi), si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 7 utenti (per 1 utente è diverso l'indirizzo, per 6 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione). Il Gestore ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UI sono presenti 2 celle vuote (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

CALENZANO

Presente una non conformità:

- Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UI sono presenti 5 celle vuote (il numero di casi è significativo in termini relativi).

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 3/07/2023.

Ritardo non significativo.

Si segnala che nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

CAMPI BISENZIO

Presenti due non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 5/09/2023. Data convalidata dal Gestore 5/09/2023. Proroga al 31/08/2023.
- Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UI sono presenti 25 celle vuote (il numero di casi è significativo in termini relativi).

Si segnala che nelle celle “Soglia ISEE utilizzata” sono stati aggiunti dei commenti “0-10.000,00 € (fascia A): 90%” e “10.000,01 - 16.000 (esteso fino a € 20.000,00 per nuclei con almeno 4 figli a carico) (fascia B): 70%” La cella denominata “Intestatario utenza” è stata variata con “carico”.

Nella colonna "Intestatario Utenza" per 1 utente manca l'intestazione in quanto è inserito solo: "Condominio" Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."* Inoltre sono presenti 4 Intestatari Utenza (UI) uguale a persona fisica (beneficiario) e 8 intestatari in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" manca la compilazione per 2 UD anche se i dati coincidono (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 6 utenti. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna "Modalità di erogazione" per 1 UD è inserito *"In bolletta - Cod. bolletta raggruppata:"*, ma per le UD tali celle non devono essere compilate in quanto l'unica modalità di erogazione è in bolletta (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

CANTAGALLO (SdS AP)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 3/07/2023.

Consegna in ritardo non significativo

Si segnala che nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

CARMIGNANO (SdS AP)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 19/06/2023. Data convalidata dal Gestore 20/06/2023.

Si segnala che nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

CASTELFRANCO PIANDISCÒ

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 23/06/2023. Data convalidata dal Gestore 23/06/2023.

Si segnala che nella colonna "Intestatario utenza" (UI) è presente 1 intestatario in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" per 2 UI è inserito erroneamente "NO" (il numero di casi non è significativo in termini relativi), si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

Inoltre, nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

CAVRIGLIA

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 20/06/2023. Data convalidata dal Gestore 20/06/2023.

Si segnala che nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

DICOMANO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Si segnala che nella colonna "Comune" per un utente è stato inserito un errore di digitazione (DICOMANIO).

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 2 utenti, per modalità di inserimento. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Inoltre, nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

FIESOLE

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 25/05/2023. Data convalidata dal Gestore 25/05/2023.

Si segnala che nella colonna "Intestatario utenza" (UI) sono presenti 3 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza"*

dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utente. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Inoltre, nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

FIGLINE E INCISA VALDARNO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 17/07/2023. Data convalidata dal Gestore 17/07/2023. Proroga al 31/08/2023.

Si segnala che nella colonna "Intestatario Utenza" (UI) per 1 utente manca l'intestazione in quanto è inserito solo: *"Condominio"* Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."* Inoltre, sono presenti 2 Intestatari Utenza uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Si fa presente che nella colonna "Comune" non è necessario inserire "Comune di Figline e Incisa Valdarno" ma soltanto "Figline e Incisa Valdarno".

Inoltre, nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna "Modalità di erogazione" per le UI sono presenti 2 celle vuote (il numero di casi non è significativo in termini relativi). Correttamente, il bonus non è stato erogato perché BIN>Spesa.

FIRENZE

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 26/07/2023. Data convalidata dal Gestore 26/07/2023.

Si segnala che nelle celle "Soglia ISEE utilizzata" nella cella B1 è stato inserito 15.000,00/20.000,00 mentre nella cella B1 doveva essere inserito € 15.000 e nella cella C1 € 20.000.

Nella colonna "Intestatario Utenza" (UI) per 21 utenti manca l'intestazione in quanto è inserito solo: "Condominio", "Centro residenziale", "Supercondominio", "Super condominio via" e 2 utenti in cui sono inseriti intestatari generici (CIOTTOLI SPERANZA ED ALTRE; CIACCHERI ED ALTRI). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."* Inoltre sono presenti anche 87 intestatari utenti in cui è inserito il punto prima del nome e 6 Intestatari in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario) e 334 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica diversa dal beneficiario. Il Gestore ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" quattro UI è inserito erroneamente "SI" (il numero di casi non è significativo in termini relativi), si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 330 utenti di cui 256 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione, per 18 utenze per mancanza del numero civico nella colonna indirizzo di fornitura e per 7 utenze per mancanza del numero civico nella colonna residenza anagrafica dell'intestatario.

. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Inoltre, nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna "Modalità di erogazione" per UD è inserito "sconto in bolletta", ma per le UD tali celle non devono essere compilate in quanto l'unica modalità di erogazione è in bolletta.

GREVE IN CHIANTI (UCCF)

Presente una non conformità:

- Nella colonna indirizzo di fornitura del contratto manca la compilazione di 1 UD.

Data trasmissione al Gestore 4/07/2023. Data convalidata dal Gestore 4/07/2023. Consegna in ritardo non significativo.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza sono presenti 3 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC

del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 33 utenti di cui 14 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna *“spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato”* è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna *“Modalità di erogazione”* per le UI è presente 1 cella vuote. (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

IMPRUNETA

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 3/10/2023. Data convalidata dal Gestore 3/10/2023.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza (UI) è presente 1 utente in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 6 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utente per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Inoltre, nella colonna *“spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato”* è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

LASTRA A SIGNA

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 11/07/2023.
Data convalidata dal Gestore 11/07/2023.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 10 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 6 utenti tra cui 1 utente per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Inoltre nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UI è presente 1 cella vuota (il numero di casi non è significativo in termini relativi, anche se comunque il bonus non è stato erogato perché BIN>Spesa)

LONDA (UCVV)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 20/06/2023. Data convalidata dal Gestore 20/06/2023.

Inoltre, nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

LORO CIUFFENNA

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 20/06/2023. Data convalidata dal Gestore 20/06/2023.

Si segnala che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utente per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al

Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Inoltre nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

MONTALE

Data trasmissione al Gestore 23/06/2023. Data convalidata dal Gestore 23/06/2023.

Presente una non conformità

- Manca la soglia ISEE di € 20.000 in caso di più di 4 figli ma nel bando è prevista.

Si segnala che nella cella soglia ISEE B1 è inserito "0 a € 15.000" mentre nella cella B1 doveva essere inserito € 15.000, nella cella C1 € 20.000.

Si segnala che nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" manca la compilazione per 1 UD anche se i dati coincidono (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

Nella colonna Intestatario Utenza è presente 1 utente (UI) in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 1 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che "relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

MONTEMURLO (SdS AP)

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 20/07/2023. Data convalidata dal Gestore 20/07/2023.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 2 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che "relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 9 utenti tra cui 6 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che "si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus". Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

MONTEVARCHI

Data trasmissione al Gestore 14/07/2023. Data convalidata dal Gestore 14/07/2023. Proroga al 31/07/2023.

Presente una non conformità:

- Nella colonna "Modalità di erogazione" per 6 UI manca la compilazione (il numero di casi è significativo in termini relativi).

Si segnala che nella cella A1 è stato inserito "Soglia ISEE Utilizzata € 15.000,00" e nella cella C1 sono stati aggiunti dei commenti "Famiglie con almeno 5 componenti € 20.000,00" mentre doveva essere inserito soltanto il valore nella cella B1 "€ 15.000" e nella cella C1 "€ 20.000". Nella colonna Intestatario Utenza (UI) è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario. Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che "relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 18 utenti tra cui 1 utente per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che "si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus". Pertanto in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Sono presenti 23 utenti di confine del Comune di Bucine per un Bonus totale di € 3.154,15.

Inoltre si segnala che nella colonna "Comune" in 23 celle è inserito Bucine invece di Montevarchi (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

PELAGO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 3/07/2023. Ritardo non significativo.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza (UI) è presente 1 utente in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 1 utente in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che "relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

PISTOIA

Data trasmissione al Gestore 17/07/2023. Data convalidata dal Gestore 20/07/2023. Proroga al 31/08/2023.

Presente una non conformità:

- Si segnala che nelle celle "Soglia ISEE utilizzata" è stato inserito soltanto la soglia € 20.000, mentre nel bando è prevista anche la soglia € 10.000.

Nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 5 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 15 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" manca la compilazione per 1 UD anche se i dati coincidono (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utente per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincide con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna "Modalità di erogazione" per tutte le UD è stata compilata la colonna inserendo *"In bolletta"* che peraltro è l'unica modalità prevista per le UD. La colonna deve essere compilata soltanto per le UI.

POGGIO A CAIANO (SdS AP)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 20/06/2023. Data convalidata dal Gestore 20/06/2023.

Si segnala che nella cella Soglia ISEE utilizzata sono inseriti commenti: *"14500 a 20.000,00 se nel nucleo sono presenti fiscalmente almeno 4 figli a carico"*

Si segnala che nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 3 utenti tra cui 1 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione.

PONTASSIEVE

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 5/07/2023. Data convalidata dal Gestore 5/07/2023. Proroga al 31/07/2023.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 4 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 19 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

PRATO (SdS AP)

Data trasmissione al Gestore 31/08/2023. Data convalidata dal Gestore 31/08/2023. Proroga al 31/08/2023.

Presente una non conformità:

- Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UI sono presenti 106 celle vuote (106 su 234 UI= 45,29%).

Si segnala inoltre che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 2 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 20 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 10 utenti. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

QUARRATA

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 6/06/2023. Data convalidata dal Gestore 6/06/2023.

Si segnala inoltre che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 2 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario e 2 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024

(Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna *“spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato”* è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

REGGELLO

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 19/07/2023. Data convalidata dal Gestore 19/07/2023.

Si segnala inoltre che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 2 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario. Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 47 utenti tra cui 3 per mancanza del numero civico e 20 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna *“spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato”* è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

RIGNANO SULL'ARNO

Presenti due non conformità:

- Consegna in ritardo. Data trasmissione al Gestore 11/07/2023. Data convalidata dal Gestore 11/07/2023.
- Manca la soglia ISEE di € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è prevista ed anche la soglia di € 15.700.

Si segnala inoltre che nella colonna Intestatario Utenza (UI) è presente 1 utente in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna Comune sono inserite utenze con due formattazioni diverse.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 4 utenti tra cui 2 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto. In una cella manca il dato ma il Bonus Idrico Nazionale Calcolato è maggiore della spesa lorda dell'anno solare precedente.

RUFINA

Presenti due non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 7/07/2023. Data convalidata dal Gestore 21/08/2023.
- Nella colonna "Modalità di erogazione" per le UI sono presenti 2 celle vuote (il numero di casi è significativo in termini relativi).

Si segnala che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 3 utenti tra cui 1 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SAMBUCA PISTOIESE (UCMAP)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 17/08/2023. Data convalidata dal Gestore 17/08/2023. Proroga al 31/08/2023.

Si segnala che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utenti per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al

Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (UCCF)

Presente una non conformità:

- Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto ad eccezione di una cella dove il calcolo è errato ed è stato erogato un Bonus per un importo superiore di € 54,18 rispetto alla spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato, pertanto, sarà imputato a carico del Gestore.

Data trasmissione al Gestore 4/07/2023. Data convalidata dal Gestore 4/07/2023. Consegna in ritardo non significativo.

Si segnala che nella colonna Intestatario Utenza (UI) è presente 1 utente in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 28 utenti tra cui 19 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

SAN GIOVANNI VALDARNO

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 17/07/2023. Data convalidata dal Gestore 27/07/2023.

Si segnala che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 9 utenti tra cui 6 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna Bonus Idrico Integrativo in tre celle manca la compilazione "0" in quanto il Bonus Idrico Nazionale Calcolato è maggiore della spesa lorda dell'anno solare precedente.

SAN GODENZO (UCVV)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 22/06/2023. Data convalidata dal Gestore 22/06/2023.

Si segnala che nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SCANDICCI

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 28/08/2023. Data convalidata dal Gestore 28/08/2023.

Proroga al 31/08/2023.

Si segnala che nella cella "soglia ISEE utilizzata" sono inseriti gli scaglioni "€ 20.000,00 con almeno 4 figli a carico"

Nella colonna Intestatario Utenza (UI) per 2 UI manca l'intestazione in quanto è inserito solo: "Condominio". Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."*

Nella stessa colonna sono inseriti 7 UI con intestazione "ISOL.BOCCACCIO", 1 UI inserito con il punto prima del nome. Inoltre, è presente 1 utente in cui l'Intestatario Utenza è uguale al beneficiario, 14 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" due UI è inserito erroneamente "SI" (il numero di casi non è significativo in termini relativi), si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 8 utenti tra cui 2 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SCARPERIA E SAN PIERO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Si segnala inoltre che nella colonna Intestatario Utenza (UI) sono presenti 2 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario). Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 15 utenti tra cui 3 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *"si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus"*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SERRAVALLE PISTOIESE

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 23/06/2023. Data convalidata dal Gestore 23/06/2023.

Si segnala che nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SESTO FIORENTINO

Presente una non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 21/07/2023. Data convalidata dal Gestore 22/08/2023. Proroga al 31/07/2023.

Si segnala che nella cella soglia ISEE sono stati inseriti gli scaglioni, mentre nella cella B1 doveva essere inserito € 10.000, nella cella C1 € 16.000 e nella cella D1 € 20.000.

Nella colonna Intestatario Utenza (UI) per 3 UI manca l'intestazione in quanto è inserito solo: "Condominio". Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."*

Sono presenti Intestatario Utente: 1 UI Monte dei Paschi di Siena, 1 UI Manta Società Operativa Edilizia. Con integrazione PEC Prot AIT 4436/24 il Gestore ha comunicato che *si tratta di due utenze condominiali i cui beneficiari del bonus sono utenti indiretti*

Inoltre sono presenti 4 intestatari utenti in cui è inserito il punto prima del nome e 1 Intestatario Utenza uguale a persona fisica (beneficiario) e 3 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica diversa dal beneficiario. Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 11 utenti tra cui 10 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna *“spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato”* è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Nella colonna *“Modalità di erogazione per le UI”* sono presenti 6 celle vuote (il numero di casi non è significativo in termini relativi) e per 87 UD è inserito *“sconto in bolletta”* ma per le UD tali celle non devono essere compilate in quanto l'unica modalità di erogazione è in bolletta.

SIGNA

Presenti due non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 21/08/2023. Data convalidata dal Gestore 24/08/2023. Proroga al 31/07/2023.
- Nella colonna *“Modalità di erogazione”* per le UI sono presenti 36 celle vuote (il numero di casi è significativo in termini relativi).

Si segnala inoltre che nella colonna Intestatario Utenza (UI) per 2 UI manca l'intestazione in quanto è inserito solo: *“Condominio”* e *“Condominio”*. Il Gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *“si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus.”*

Inoltre, sono presenti 3 utenti (UI) in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica diversa dal beneficiario. Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Si segnala che nella colonna *“CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD”* manca la compilazione per 2 UD anche se i dati coincidono (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

Nella colonna *“Comune”* è presente la località *“San Mauro a Signa”* per un utente.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

TERRANUOVA BRACCIOLINI

Presenti due non conformità:

- Consegna rendicontazione in ritardo. Data trasmissione al Gestore 20/07/2023. Data convalidata dal Gestore 20/07/2023.
- Nella colonna “Modalità di erogazione” per le UI è presente 1 cella vuota (il numero di casi non è significativo in termini relativi).

Si segnala inoltre che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono 16 utenti tra cui 2 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna Bonus Idrico Integrativo in una cella manca la compilazione “0” in quanto il Bonus Idrico Nazionale Calcolato è maggiore della spesa lorda dell'anno solare precedente.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

VAGLIA

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 30/06/2023.

Presente una non conformità:

- Manca la soglia ISEE di € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è prevista.

Si segnala inoltre che sono presenti 2 utenti (UI) in cui l'Intestatario Utente è uguale a persona fisica diversa dal beneficiario. Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utenza per il mero inserimento del numero interno. Il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, in applicazione dell'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura, ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

VAIANO (SdS AP)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 27/06/2023. Data convalidata dal Gestore 27/06/2023.

Si segnala che è presente 1 Intestatario Utenza (UI) uguale a persona fisica (beneficiario). Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

VERNIO (SdS AP)

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

VICCHIO

Nessuna anomalia.

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Nella colonna Intestatario Utenza (UI) è presente 1 Intestatario Utenza uguale a persona fisica (beneficiario) e 3 utenti in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica diversa dal beneficiario. Il Gestore ha dichiarato che *“relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi”*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente.

Nella colonna “spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato” è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Si ricorda altresì che le disposizioni regolamentari prevedono che qualora un BONUS Integrativo sia erogato ad un beneficiario senza che questi abbia le caratteristiche indicate dal regolamento stesso, il BONUS Integrativo erogato a suo favore sarà a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo (art.9, comma 3, lett. b).

Un'analisi puntuale dei Bandi ha fatto inoltre emergere una maggiore aderenza dei Bandi ai dettami regolamentari rispetto all'anno precedente.

Vengono di seguito esposte nel dettaglio le anomalie riscontrate sui Bandi 2023 che saranno anche oggetto di lieve decurtazione/incremento del fondo 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, alle previsioni regolamentari. Tali anomalie, indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune ed hanno riguardato solo il Comune di Fiesole.

Nella presente analisi sono indicate anche numerose segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del

fondo 2024 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento. Tali segnalazioni, indicate con un numero elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune.

COMUNE	Livello Aggregazione	ANOMALIE - Previsioni di Bando 2023 difformi dal Regolamento Regionale AIT - C.T.3
Agliana	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Bagno a Ripoli	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che il bando all'art. 4 prevede che <i>"Non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le domande presentate prive di documentazione o non correttamente compilate"</i> , e tra la documentazione necessaria in caso di utenza indiretta compare anche copia di una fattura relativa ai consumi idrici dell'anno 2022. Si ricorda che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII.
Barberino di Mugello	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Borgo San Lorenzo	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Calenzano	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che, nonostante le nostre segnalazioni degli anni precedenti, permane nel bando la previsione di cui all'art 4 del bando: <i>"In caso di utente con utenza indiretta, (bolletta condominiale o di una ditta letturista) il richiedente dovrà allegare al form on line:</i> a) il Modello 1 anno 2023 (allegato al presente Bando quale parte integrante) contenente l'attestazione della spesa idrica lorda riferita all'anno 2022, sottoscritto da uno dei soggetti di seguito riportati: - amministratore del condominio e relativa copia del documento di identità; - ditta letturista incaricata dal condominio". Si ribadisce che, come previsto dal Regolamento

		regionale AIT art. 7, comma 5, <u>l'attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dall'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza e non dalla ditta incaricata della lettura.</u> Si invita il Comune ad adeguare il Bando 2024 a tale indicazione per non incorrere in future anomalie.
Campi Bisenzio	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Castelfranco Piandiscò	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Cavriglia	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Benché sia previsto nel bando che l'erogazione del contributo possa avvenire anche in bolletta nel caso di utenze indirette (<i>"Nel caso di utenza aggregata (condominiale) il contributo può essere anche accreditato al beneficiario mediante assegno, bonifico o in bolletta (intestata all'utenza aggregata),"</i> si segnala che sarebbe opportuno specificare che nel caso di utenti indiretti morosi nei confronti del condominio l'erogazione potrà avvenire solo tramite accredito nella bolletta condominiale.
Dicomano	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala che all'art. 7 del bando è presente un refuso <i>"Deliberazione della Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27/04/2018"</i> mentre nella parte precedente del bando i riferimenti normativi sono corretti.
Fiesole	Comune	Si riscontra una anomalia del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> nel bando non è stato adeguato il valore ISEE al quale far riferimento in quanto dal 1 gennaio 2023 il tetto annuale ISEE per il bonus sociale idrico nazionale è stato innalzato a € 9.530 euro (Delibera ARERA 13/2023/R/com), il limite di 20.000 euro se si hanno almeno 4 figli (famiglia numerosa) fiscalmente a carico, è invece rimasto invariato. Si segnala inoltre che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per

		<p>l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi.</p> <p>Probabilmente la seguente disposizione contenuta nel bando contiene un refuso: <i>"In mancanza dell'ISEE calcolato, il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'attestazione ISEE indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato."</i> In particolare, sembra che vada eliminata la parola "calcolato".</p>
Figline e Incisa Valdarno	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che il bando all'Art. 5 del bando sono richieste come documentazione obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>copia della prima pagina dell'ultima fattura ricevuta per l'utenza idrica domestica (in caso di utenze condominiali deve essere allegata la fattura condominiale di Publiacqua e non quella del letturista);</i> b) <i>dichiarazione dell'Amministratore del condominio (o analoga figura), con allegato suo documento valido di identità, attestante la spesa sostenuta nell'anno 2022 (solo in caso di utenze condominiali). Va tuttavia ricordato che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Inoltre, l'art. 7 comma 5 del regolamento prevede che: "Qualora l'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza."</i>
Firenze	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'art. 2 recita: <i>"Nel caso di utenza indiretta (fatturata da Ditta letturista o dall'amministrazione del condominio)",</i> si precisa che la Ditta letturista non identifica una fornitura idrica ma unicamente un servizio a favore del condominio. Tuttavia se l'obiettivo è richiedere per le utenze indirette

		<p>(aggregate o condominiali) una bolletta della società lettrista relativa all'anno 2022 al solo scopo di ottenere il codice utente attribuito da Publiacqua spa, in quanto il dato è richiesto dal gestore per poter gestire la richiesta di rimborso, si richiede di esplicitarlo in sede di bando, come ad esempio riportato nel bando di Campi Bisenzio (<i>"per le utenze indirette (aggregate o condominiali) una bolletta della società lettrista, o dell'amministratore di condominio, relativa all'anno 2022. Nel caso in cui il codice utente attribuito da Publiacqua spa non sia presente nella bolletta/fattura accertarsi presso la società lettrista del codice utente associato alla fornitura, in quanto il dato è richiesto da Publiacqua spa per poter gestire la richiesta di rimborso, tale dato dovrà essere dichiarato nella domanda"</i>)). Va peraltro ricordato che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII;</p> <p>2. l'art. 4 prevede che il Bonus Sociale Idrico integrativo sarà diminuito dell'importo <u>massimo del bonus</u> sociale idrico nazionale..., mentre la corretta dizione è "il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.</p>
Impruneta	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala inoltre che il Regolamento regionale AIT non stabilisce un valore minimo erogabile, mentre all'art. 2 è indicato "...come previsto dal regolamento AIT che stabilisce il rimborso minimo erogabile". Il Regolamento regionale AIT indica "<u>Di norma</u> la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno."</p>
Lastra a Signa	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per</p>

		l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.
Londa	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che non è specificata la modalità di erogazione del B.I.I. (Art. 8 comma 3 del Regolamento regionale AIT).
Loro Ciuffenna	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Montale	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che il bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prevede che il Bonus Sociale Idrico integrativo sarà diminuito dell'importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è "il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3. 2. il riferimento dell'art. 1 comma 3 del bando contiene un refuso, non è corretto (Art. 7 comma 7 invece dell'Art. 7 comma 5 del Regolamento regionale AIT). 3. l'art. 1 recita: "<i>Nel caso di utenza indiretta (fatturata da Ditta letturista o dall' amministrazione del condominio)</i>", si precisa che la Ditta letturista non identifica una fornitura idrica ma unicamente un servizio a favore del condominio. Tuttavia se l'obiettivo è richiedere per le utenze indirette (aggregate o condominiali) una bolletta della società letturista relativa all'anno 2022 al solo scopo di ottenere il codice utente attribuito da Publiacqua spa, in quanto il dato è richiesto dal gestore per poter gestire la richiesta di rimborso, si richiede di esplicitarlo in sede di bando, come ad esempio riportato nel bando di Campi Bisenzio ("<i>per le utenze indirette (aggregate o condominiali) una bolletta della società letturista, o dell'amministratore di condominio, relativa all'anno 2022. Nel caso in cui il codice utente attribuito da Publiacqua spa non sia presente nella bolletta/fattura accertarsi presso la società letturista del codice utente associato alla fornitura, in quanto il dato è richiesto da</i>

		<p><i>Publiacqua spa per poter gestire la richiesta di rimborso, tale dato dovrà essere dichiarato nella domanda"')). Si invita il Comune ad adeguare il Bando 2024 a tale indicazione per non incorrere in future anomalie. Va tuttavia ricordato che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento;</i></p> <p>4. Segnaliamo un refuso all'Art. 7 intitolato "controlli e sanzioni" ove nella seconda parte risulta che sono allegati al bando: <i>-Copia di una fattura relativa ai consumi idrici dell'anno 2022; -Copia dell'ISEE in corso di validità.</i></p>
Montevarchi	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che rispetto all'art. 7 comma 1 del Regolamento AIT, all'art. 3 del bando sono state aggiunte le parole "eventuale" e "riconosciuto" (La misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non potrà essere di norma inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto dall'utente al Gestore nel 2022, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e al netto dell'<u>eventuale bonus sociale idrico nazionale calcolato e riconosciuto</u>). In particolare, la parola "riconosciuto" va eliminata poiché altera il significato del comma, infatti, come indicato agli articoli 1 e 5 del bando, il bonus idrico nazionale calcolato è un valore che viene comunque decurtato, a prescindere dal riconoscimento.</p>
Pelago	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'art 1 punto 7 contiene una imprecisione: <i>bonus sociale idrico Integrato</i>, invece di Integrativo. 2. Il Regolamento regionale AIT non stabilisce un valore minimo erogabile, mentre all'art. 2 punto 2 è indicato "...come previsto dal regolamento AIT che stabilisce il rimborso minimo erogabile". Il Regolamento regionale AIT indica "<u>Di norma la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.</u>"

		<p>3. Non è specificata la modalità di erogazione del B.I.I. (v. art. 8 comma 3 del Regolamento regionale AIT).</p>
Pistoia	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
Pontassieve	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.</p>
Quarrata	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che il bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prevede che il Bonus Sociale Idrico integrativo sarà diminuito dell'importo massimo del bonus nazionale, mentre la corretta dizione è "il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3; 2. all'art. 1 punto 6 è presente un refuso "La domanda può essere presentata sia per utenze singole sia per utenze condominiali. I richiedenti fruitori di utenza condominiale (o indiretta) dovranno allegare la dichiarazione dell'amministratore <u>200</u>."
Reggello	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che il bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Regolamento regionale AIT non stabilisce un valore minimo erogabile, mentre all'art. 2 è indicato "...come previsto dal Regolamento AIT che stabilisce il rimborso minimo erogabile" mentre il Regolamento regionale AIT indica "<u>Di norma</u> la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno." 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per

		<p>l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.</p>
Rignano sull'Arno	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Regolamento regionale AIT non stabilisce un valore minimo erogabile, mentre all'art. 3 punto 2 è indicato "...come previsto dal Regolamento AIT che stabilisce il rimborso minimo erogabile". Il Regolamento regionale AIT indica "<u>Di norma</u> la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno"; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. (hanno comunque inserito che <i>in caso di utenze condominiali deve essere allegata la fattura condominiale di Publiacqua e non quella del letturista</i>).
Rufina	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una fattura per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.</p>
San Giovanni Valdarno	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che il Bando prevede che "<i>la spesa idrica lorda relativa all'anno precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, verrà comunque decurtata dell'eventuale bonus sociale idrico nazionale calcolato e riconosciuto.</i>" L'art. 7, comma 3 del Regolamento regionale AIT prevede che il Bonus <u>in ogni caso</u> sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>, indipendentemente dal fatto che l'utente abbia ricevuto o meno il Bonus Idrico Sociale Nazionale.</p>

San Godenzo	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non è specificata la modalità di erogazione del B.I.I. (Art. 8 comma 3 del Regolamento regionale AIT); 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una fattura per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.
Scandicci	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Bonus sarà diminuito dell’importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è “il Bonus sarà diminuito dell’importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3; 2. il Bando prevede di allegare solo per le utenze indirette: <i>“attestazione dell’amministratore di condominio o della ditta incaricata della riscossione, indicante la spesa idrica annua 2022 a carico del richiedente”</i>. Si precisa che la Ditta incaricata della riscossione non è preposta al rilascio dell’Attestazione. Si invita il Comune ad adeguare il Bando 2024 a tale indicazione per non incorrere in future anomalie. Inoltre, nel Bando, non è richiesto di indicare l’avvenuto o meno pagamento da parte del richiedente (Art. 7 comma 5 Regolamento regionale AIT); 3. non è specificata la modalità di erogazione del B.I.I. (Art. 8 comma 3 del Regolamento regionale AIT).
Scarperia e San Piero	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
Serravalle Pistoiese	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
Sesto Fiorentino	Comune	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a</p>

		“decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Signa	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
Terranuova Bracciolini	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che all’Art. 3 del bando comunale è presente un refuso: “... <i>Si specifica che i suddetti nuclei dovranno comunque presentare richiesta del bonus sociale idrico integrativo <u>2021</u> relativo al presente bando</i> ”, invece che anno 2023.
Vaglia	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che il Bando: <ol style="list-style-type: none"> 1. all’art. 4 punto 3 prevede che “<i>in caso di utenza indiretta occorre allegare la dichiarazione resa dall’amministratore di condominio o dalla <u>ditta incaricata della riscossione</u> (allegato C) della spesa idrica sostenuta e regolarmente pagata per l’anno solare 2022 dal richiedente</i>”. Si precisa che la Ditta incaricata della riscossione non è preposta al rilascio dell’Attestazione. Si invita il Comune ad adeguare il Bando 2024 a tale indicazione per non incorrere in una futura anomalie; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.
Vicchio	Comune	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: <ol style="list-style-type: none"> 1. il Bando all’ art. 1 del Bando contiene un refuso: <i>la condizione di morosità rispetto al pagamento dell’<u>affitto</u> non è motivo di esclusione dal beneficio</i>” in realtà il pagamento di cui si tratta è dell’utenza idrica non dell’affitto; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una fattura per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può

		essere di difficile reperimento.
Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio	Società della Salute Area Pratese	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che nel bando: <ol style="list-style-type: none"> 1. il paragrafo 5 "Misura delle agevolazioni" prevede che la "spesa idrica lorda verrà decurtata dal Bonus Idrico Nazionale" mentre la corretta dizione è Bonus Sociale Idrico Nazionale <u>calcolato</u>; 2. è presente un refuso "ai beneficiari potrà essere erogato un'agevolazione di importo pari a 1/3 (un terzo) dell'importo relativo al consumo idrico riferito all'anno <u>2021</u>" invece che anno 2022.
Sambuca Pistoiese	Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che il Decreto del Commissario dell'Autorità Idrica Toscana n. 2 del 12/01/2012, non è più in vigore.
Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa	Unione Comunale Chianti Fiorentino	Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che: <ol style="list-style-type: none"> 1. il bando prevede tra i documenti obbligatori da presentare "copia di una fattura relativa ai consumi idrici dell'anno 2022 (è obbligatoria per tutte le utenze dirette, e per le utenze indirette che hanno un letturista come Barbagli o Villoresi, etc. <u>Non è obbligatoria per le utenze indirette che non hanno un letturista</u>), a riguardo si ravvisano tre problematiche: <ol style="list-style-type: none"> 1) non è chiaro chi debba essere colui che emette tale fattura (va chiarito che la copia della fattura si riferisce a quella emessa da Publiacqua); 2) non si ritiene corretto distinguere nel trattamento le Utenze Indirette tra quelle che hanno un letturista e quelle che non lo hanno; 3) se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII; 2 all'art. 2 si ravvisa un'imprecisione nella modalità di erogazione nel caso di Utenza indiretta priva di attestazione dell'Amministratore di condominio (In caso di utenza indiretta (condominio o alloggio

		ERP) la mancanza del modulo compilato B2 "Dichiarazione dell'Amministratore di condominio" (o analoga figura) e copia del documento di identità dello stesso, non sarà causa di esclusione dal beneficio, ma non permetterà di erogare il bonus <u>in fattura</u>), ovvero in tale situazione sarà possibile solo erogare in bolletta e non tramite rimessa diretta.
--	--	---

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura nei confronti del Gestore

In data 31 gennaio 2024 (prot. AIT 1508/24) il Gestore ha trasmesso il file di Rendicontazione secondo le indicazioni dell'art. 9, comma 1 del Regolamento. Dunque, la procedura 2023 ha registrato il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento Regionale, sebbene sia stata integrata con un'ulteriore trasmissione in data 25 marzo 2023 (prot. AIT 4436/24).

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi indicati dai Comuni (per complessivi 2.262.906,84 euro) qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. Publiacqua S.p.A. ha dichiarato erogabili Bonus Integrativi per 2.262.809,32 euro.

Alla data di rendicontazione ha erogato tutto l'importo erogabile (2.262.809,32 euro); quindi non residuano somme da erogare.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che rinvia alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione "*sia conforme in ogni sua parte*" (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), ma alcuni casi in cui i beneficiari non abbiano le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv. Non risultano casi in cui i Comuni abbiano superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato o è stato applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del gestore che è tenuto a verificare che file di Rendicontazione "*sia conforme in ogni sua parte*". Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:

- I casi in cui manca il nominativo dell'intestatario dell'utenza, cui si possono assimilare casi in cui vi siano utenze, specie UI, intestate genericamente a "Condominio" o a "Ditte letturiste" o simili, quindi in cui di fatto mancata indicazione dell'intestatario dell'utenza e dunque la sua precisa individuazione. Ciò accade per 31 UI, ove è indicato solo "Condominio", "Centro residenziale", "Supercondominio", "Super condominio via" pertanto ciò equivarrebbe all'assenza di intestazione, tuttavia il gestore con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che: *"si specifica che il controllo relativo alla corretta individuazione dell'intestatario dell'utenza, sebbene indicato con la dicitura generica "condominio", è stato soddisfatto attraverso la verifica del codice fiscale/P.IVA corrispondente al codice utenza e dell'indirizzo di residenza in cui il Comune ha indicato essere residente il beneficiario del bonus."* Tali casistiche sono in linea con situazioni residuali già riscontrate negli anni precedenti e comunque certificate da parte del gestore. Pertanto, tali fattispecie non sono state riscontrate per Publiacqua S.p.A. Tuttavia, si torna a raccomandare per la prossima rendicontazione di inserire l'intestazione puntuale dell'utenza.
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato residualmente in 39 casi ma il gestore Publiacqua S.p.A. ha dichiarato con PEC del 31/01/2024 (Prot. AIT 1508/24) ha dichiarato che *"relativamente alle utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, è stata verificata la correttezza dell'intestazione e la coincidenza dell'indirizzo di residenza indicato dal Comune con l'indirizzo di fornitura risultante dai nostri sistemi"*. Pertanto, le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili coincidono con un componente di un nucleo familiare ivi residente. Pertanto, tali fattispecie non sono state riscontrate per Publiacqua S.p.A..
 - I casi di mancata indicazione del valore "ISEE del beneficiario". Tali fattispecie non sono state riscontrate per Publiacqua S.p.A..
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate. I casi di mancata indicazione soglia ISEE generale utilizzata, compilazione della colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" per le UI, mancanza totale o parziale o errata compilazione per le UI della colonna "Modalità di erogazione" sono state riscontrate per il gestore Publiacqua S.p.A., sebbene in maniera del tutto marginale, pertanto si invita il gestore a tenere conto della corretta compilazione dei dati della rendicontazione al fine di considerare erogabili i Bonus Integrativi così come individuati dai Comuni.
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del gestore che è tenuto a verificare che, *"nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE"*. Data la

specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Publiacqua S.p.A., se non per mero inserimento del numero interno o per modalità di digitazione del testo e comunque, per quei casi in cui non coincide, il Gestore nella stessa PEC ha dichiarato che *“si precisa che i casi in cui l'indirizzo di residenza del beneficiario non coincida con l'indirizzo di fornitura sono riconducibili ad abitazioni il cui misuratore è situato in vie limitrofe e/o adiacenti. Tale coincidenza, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", è stata verificata dal Gestore durante i controlli propedeutici alla validazione dei file trasmessi dai Comuni prima dell'erogazione del bonus”*. Pertanto, il Gestore anziché far modificare al Comune l'indirizzo di fornitura (come previsto all'Art. 7 comma 8 del regolamento AIT), ha ritenuto più opportuno lasciarlo invariato nel file di rendicontazione e dichiarare l'effettiva coincidenza dei due dati a valle della sua verifica.

- Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare *“che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tale fattispecie è stata riscontrata nella rendicontazione relativa al Comune di San Casciano Val di Pesa ove è presente un caso in cui il Bonus Integrativo è superiore alla differenza tra spesa lorda dell'anno solare precedente meno il Bonus Idrico Nazionale Calcolato. Il Bonus è stato ritenuto erogabile dal gestore per un totale di € 326,57, anziché € 272,39 euro (pari al tetto della spesa lorda dell'anno solare precedente meno il Bonus Idrico Nazionale Calcolato). L'eccedenza avrebbe dovuto indurre il gestore a non ritenere erogabili tali BONUS, almeno per la parte eccedente, che quindi sarà posta a *“totale carico del gestore”*, per un controvalore di € 54,18 euro.

Ne consegue che il Gestore ha compiuto in maniera complessivamente diligente le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2 del Regolamento, anche richiedendo ai singoli Comuni di compilare correttamente e coerentemente il format di Rendicontazione, salvo alcune eccezioni con carattere poco rilevante per le quali si raccomanda per il futuro di compiere appieno le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2 del Regolamento.

Tra queste si ricordano anche alcune ulteriori verifiche o adempimenti che il gestore dovrebbe effettuare prima di procedere all'erogazione dei Bonus che in alcuni casi non sono stati effettuati, quali la verifica dell'integrativa del file nel suo stato originale, ivi comprese le formule di calcolo preimpostate.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2024

Dall'analisi dei dati, emerge che nello scorso anno i beneficiari complessivi ammontano a 11.734 nuclei familiari (nel file di rendicontazione risultano ulteriori 305 casi in cui l'importo del Bonus è nullo, o perché esclusi dal bando ed impropriamente riportati nella Rendicontazione, o perché la Spesa lorda dell'anno solare precedente risulta superiore al Bonus nazionale calcolato), per il territorio gestito da Publiacqua S.p.A. e sono stati dichiarati erogabili € 2.262.809,32 di Bonus Integrativo pari al 111% degli importi assegnati

ai Comuni nel 2023, se si escludono i residui degli anni precedenti; tale rapporto scende al 96% se si fa riferimento ai fondi complessivi a disposizione (assegnazione 2023 + residui precedenti).

Il fondo residuo (cioè non utilizzato dei Comuni) nel corso del 2023 si attesta complessivamente a € 86.824,22. Tale importo viene riassegnato con i criteri di seguito illustrati per la competenza 2024.

Tenuto conto che è opportuno consentire un'assegnazione dei nuovi Fondi 2024 in funzione della percentuale di utilizzo del fondo disponibile complessivo 2023 e che è altresì opportuno assegnare i Fondi 2023 non assegnati per le suddette motivazioni ai Comuni virtuosi che hanno utilizzato percentuali del fondo complessivamente disponibile nel 2023 superiori al 75%, lo scrivente Servizio propone di ripartire il nuovo Fondo 2024 secondo le indicazioni di seguito proposte:

- 1) i Comuni che non hanno rendicontato nel 2023 o che hanno utilizzato meno del 25% del fondo disponibile nel 2023 non ottengono il fondo aggiuntivo 2024 (nessun Comune), ma nel 2024 possono utilizzare il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 2) i Comuni che hanno assegnato nel 2023 almeno una percentuale compresa tra il 25% ed il 50% del fondo disponibile nel 2023, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2024 del 75% (1 Comune), in aggiunta possono utilizzare nel 2024 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 3) i Comuni che hanno assegnato nel 2023 almeno una percentuale posta tra il 50% e il 75% del fondo disponibile 2023, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2024 pari al 25% (5 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2024 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 4) i Comuni che hanno assegnato nel 2023 oltre il 75% del fondo disponibile 2023 non sono soggetti ad alcuna decurtazione del fondo 2024 (40 Comuni), beneficiano inoltre dei fondi aggiuntivi 2024 decurtati agli altri Comuni e in aggiunta possono utilizzare nel 2024 il fondo residuo antecedente eventualmente non ancora utilizzato.

Quindi con riferimento alla situazione sopra delineata per l'anno 2024 si propone di riassegnare la porzione di Fondi non assegnati, connessi alle decurtazioni descritte, ai Comuni virtuosi che hanno assegnato nel 2023 oltre il 75% del fondo disponibile 2023, secondo una quota pesata tra i soli Comuni virtuosi.

Al contempo, sulla base delle non conformità evidenziate sulla rendicontazione e delle anomalie nella redazione dei Bandi non pienamente coerenti con la regolamentazione, sono stati determinati dei punteggi sintetici per ciascun Comune/Unione di Comuni, riportati nella tabella che segue. In ottemperanza all'art. 9, comma 2, del Regolamento, si decrementano/incrementano i fondi 2024 dei Comuni, come determinati dalla procedura sopra descritta, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media (che per Publiacqua S.p.A. risulta essere pari a 0,98 circa), alle previsioni regolamentari, ovvero al punteggio sintetico di ciascuno Comune/Unione di Comuni.

Comuni o Unioni	Coefficiente di sintesi
Agliaiana	1,00
Bagno a Ripoli	0,97
Barberino di Mugello	1,00

Borgo San Lorenzo	1,00
Calenzano	0,99
Campi Bisenzio	0,96
Castelfranco Piandiscò	1,00
Cavriglia	1,00
Dicomano	1,00
Fiesole	0,98
Figline e Incisa Valdarno	1,00
Firenze	0,97
Impruneta	0,97
Lastra a Signa	0,97
Londa	1,00
Loro Ciuffenna	1,00
Montale	0,99
Montevarchi	0,99
Pelago	1,00
Pistoia	0,99
Pontassieve	1,00
Quarrata	1,00
Reggello	0,97
Rignano sull'Arno	0,96
Rufina	0,96
San Giovanni Valdarno	0,97
San Godenzo	1,00
Scandicci	1,00
Scarperia e San Piero	1,00
Serravalle Pistoiese	1,00
Sesto Fiorentino	0,97
Signa	0,96
Terranuova Bracciolini	0,96
Vaglia	0,99
Vicchio	1,00
Società della Salute Area Pratese *	0,99
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese *	1,00
Unione Comunale del Chianti Fiorentino *	0,97

* Per le Unioni di Comuni è stato calcolato un unico coefficiente sintetico, poiché gestiscono unitariamente il fondo.

In ultimo si segnala che nella Relazione “Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2022 e conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2023 - Gestore Publicacqua Spa - Conferenza Territoriale n. 3 “Medio Valdarno” allegata al Decreto del Direttore AIT N. 46/2023, è stato riscontrato che per il Comune di Quarrata il coefficiente di conformità sarebbe dovuto essere pari a 0,98 anziché 0,95, e pertanto ne deriverebbe una differenza della consistenza del Fondo 2023 pari ad € 1.574,21 in più per tale Comune ed in meno (complessivamente) per gli altri Comuni. Con la presente Relazione si provvede a riattribuire tale importo nell’assegnazione del Fondo 2024 al Comune di Quarrata. Tale riattribuzione è indicata nella terzultima colonna della tabella in calce alla presente Relazione.

Residui anni precedenti al 2023

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, entro il 30 giugno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 31 gennaio non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

Poiché alla data del 31 gennaio 2023 Publiacqua S.p.A. aveva già provveduto alla completa erogazione di tutti i Bonus Idrici Integrativi del 2022, non era tenuta alla rendicontazione ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2024, pari all'OP_{social} che si evince dall'ultimo PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per Publiacqua S.p.A. (pag. 16, All. 5 alla Deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2023 - Gestione PUBLIACQUA S.p.a. - aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione tariffaria (deliberazione ARERA 639/2021/R/idr): Approvazione), ammonta ad euro 2.047.000, cui va aggiunto il fondo residuo 2023 pari a € 86.824,22 euro, e la parte di Bonus Integrativo non erogabile per un importo di 54,18 euro riattribuito ai Comuni per l'anno 2024 (come indicato nella penultima colonna della tabella in calce alla presente Relazione), e pertanto imputato "a totale carico del Gestore".

Per l'anno 2024 la ripartizione prevede l'applicazione delle aliquote originali (aggiornate già dal 2023 per il Comune di Fiesole sulla base degli importi stabiliti nel PEF), corrette con i criteri sopra illustrati, ovvero sulla base della percentuale di utilizzo del fondo e con riferimento all'aderenza rispetto alle disposizioni regolamentari, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9, comma 2, del Regolamento.

Il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2024, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti o della quota parte a carico del gestore, ammonta a 2.133.878,40 euro, da utilizzare nel corso dell'anno 2024. È visionabile nell'ultima colonna della tabella riepilogativa riportata in calce alla presente istruttoria.

Firenze, 27 marzo 2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Comuni/Soggetti incaricati	% iniziali del Fondo assegnato con inserimento Fiesole	Ripartizione Fondo erogabile 2023 (comprensivo di residuo antecedente)*	Fondo 2023 assegnato dai Comuni e validato dal Gestore al 31/01/2024	% assegnata e validata (rispetto a tutto il disponibile 2023)	Residui antecedente all'assegnazione del Fondo 2024	Fondo teorico 2024* (OP social)	Importi per calcolo percentuali Comuni Virtuosi	Percentuali dei Comuni Virtuosi	Decurtazione ai Comuni non virtuosi**	Riassegnazione ai Comuni del Fondo dei Comuni decurtati*	Ripartizione provvisoria senza aderenza Fondo 2024	Coefficiente sintetico di aderenza pesato	Ripartizione con aderenza Fondo 2024	Riattribuzione errore conteggio fondo Comune Quarrata 2023	Erogazioni erroneamente considerate erogabili 2023 ripartire per Comune	Disponibilità complessiva per agevolazioni 2024
Agliana	1,60%	€ 38.009,65	€ 38.009,65	100%	€ 0,00	€ 32.679,49	€ 32.679,49	1,67%	€ -	€ 404,45	€ 33.083,94	1,00	€ 33.650,10	€ 25,77	€ 0,86	€ 33.625,20
Bagno a Ripoli	1,57%	€ 46.877,27	€ 34.751,93	74%	€ 12.125,34	€ 32.040,59	€ -	0,00%	€ 8.010,15	€ -	€ 24.030,44	0,97	€ 23.708,43	€ 25,27	€ 0,85	€ 35.809,35
Barberino di Mugello	0,90%	€ 21.771,83	€ 16.336,29	75%	€ 5.435,54	€ 18.416,94	€ 18.416,94	0,94%	€ -	€ 227,93	€ 18.644,87	1,00	€ 18.963,94	€ 14,52	€ 0,49	€ 24.385,44
Borgo San Lorenzo	1,47%	€ 38.827,76	€ 34.618,39	89%	€ 4.209,37	€ 30.174,95	€ 30.174,95	1,54%	€ -	€ 373,45	€ 30.548,41	1,00	€ 31.071,18	€ 23,79	€ 0,80	€ 35.257,55
Calenzano	1,33%	€ 29.550,07	€ 25.814,20	87%	€ 3.735,87	€ 27.179,18	€ 27.179,18	1,39%	€ -	€ 336,38	€ 27.515,56	0,99	€ 27.706,57	€ 21,43	€ 0,72	€ 31.421,73
Campi Bisenzio	4,00%	€ 103.632,30	€ 102.081,71	99%	€ 1.550,59	€ 81.975,06	€ 81.975,06	4,18%	€ -	€ 1.014,55	€ 82.989,60	0,96	€ 81.058,74	€ 64,64	€ 2,17	€ 82.546,86
Castelfranco Piandiscò	0,81%	€ 21.829,38	€ 19.794,58	91%	€ 2.034,80	€ 16.562,18	€ 16.562,18	0,85%	€ -	€ 204,98	€ 16.767,16	1,00	€ 17.054,10	€ 13,06	€ 0,44	€ 19.076,28
Cavriglia	0,78%	€ 17.253,71	€ 17.253,97	100%	€ -	€ 15.898,64	€ 15.898,64	0,81%	€ -	€ 196,77	€ 16.095,40	1,00	€ 16.370,85	€ 12,54	€ 0,42	€ 16.358,73
Dicomano	0,49%	€ 12.660,35	€ 11.380,80	90%	€ 1.279,55	€ 10.017,97	€ 10.017,97	0,51%	€ -	€ 123,99	€ 10.141,95	1,00	€ 10.315,51	€ 7,90	€ 0,27	€ 11.587,43
Fiesole	0,24%	€ 7.043,77	€ 2.348,67	33%	€ 4.695,10	€ 4.999,97	€ -	0,00%	€ 3.749,98	€ -	€ 1.249,99	0,98	€ 1.245,96	€ 3,94	€ 0,13	€ 5.937,25
Figline e Incisa Valdarno	1,96%	€ 43.506,79	€ 43.499,57	100%	€ 7,22	€ 40.089,44	€ 40.089,44	2,05%	€ -	€ 496,16	€ 40.585,60	1,00	€ 41.280,14	€ 31,61	€ 1,06	€ 41.256,81
Firenze	23,33%	€ 503.103,79	€ 499.894,56	99%	€ 3.209,23	€ 477.477,16	€ 477.477,16	24,36%	€ -	€ 5.909,39	€ 483.386,55	0,97	€ 476.908,99	€ 376,52	€ 12,64	€ 479.754,34
Impruneta	0,93%	€ 20.105,30	€ 20.105,29	100%	€ 0,01	€ 19.099,22	€ 19.099,22	0,97%	€ -	€ 236,38	€ 19.335,59	0,97	€ 19.076,49	€ 15,06	€ 0,51	€ 19.061,94
Lastra a Signa	1,59%	€ 45.877,33	€ 40.669,81	89%	€ 5.207,52	€ 32.501,06	€ 32.501,06	1,66%	€ -	€ 402,24	€ 32.903,31	0,97	€ 32.462,39	€ 25,63	€ 0,86	€ 37.645,14
Londa	0,15%	€ 3.658,02	€ 2.488,30	68%	€ 1.169,72	€ 3.074,05	€ -	0,00%	€ 768,51	€ -	€ 2.305,54	1,00	€ 2.344,99	€ 2,42	€ 0,08	€ 3.512,37
Loro Ciuffenna	0,48%	€ 12.635,16	€ 12.635,16	100%	€ 0,00	€ 9.850,30	€ 9.850,30	0,50%	€ -	€ 121,91	€ 9.972,21	1,00	€ 10.142,86	€ 7,77	€ 0,26	€ 10.135,35
Montale	0,93%	€ 20.887,57	€ 19.678,54	94%	€ 1.209,03	€ 19.082,90	€ 19.082,90	0,97%	€ -	€ 236,18	€ 19.319,07	0,99	€ 19.453,19	€ 15,05	€ 0,51	€ 20.647,68
Montevarchi	3,27%	€ 71.974,70	€ 71.974,37	100%	€ 0,33	€ 66.937,72	€ 66.937,72	3,42%	€ -	€ 828,44	€ 67.766,16	0,99	€ 68.236,59	€ 52,78	€ 1,77	€ 68.185,91
Pelago	0,62%	€ 15.959,13	€ 14.798,48	93%	€ 1.160,65	€ 12.667,97	€ 12.667,97	0,65%	€ -	€ 156,78	€ 12.824,75	1,00	€ 13.044,22	€ 9,99	€ 0,34	€ 14.195,22
Pistoia	7,25%	€ 151.561,47	€ 151.193,04	100%	€ 368,43	€ 148.443,65	€ 148.443,65	7,57%	€ -	€ 1.837,18	€ 150.280,82	0,99	€ 151.324,06	€ 117,06	€ 3,93	€ 151.579,36
Pontassieve	1,63%	€ 36.289,49	€ 36.289,57	100%	€ -	€ 33.439,40	€ 33.439,40	1,71%	€ -	€ 413,86	€ 33.853,26	1,00	€ 34.432,59	€ 26,37	€ 0,89	€ 34.407,11
Quarrata	2,48%	€ 52.278,03	€ 52.278,12	100%	€ -	€ 50.675,45	€ 50.675,45	2,59%	€ -	€ 627,17	€ 51.302,63	1,00	€ 52.180,57	€ 1.574,21	€ 1,34	€ 53.756,12
Reggello	1,30%	€ 26.974,69	€ 26.974,08	100%	€ 0,61	€ 26.692,50	€ 26.692,50	1,36%	€ -	€ 330,35	€ 27.022,85	0,97	€ 26.660,73	€ 21,05	€ 0,71	€ 26.641,00
Rignano sull'Arno	0,65%	€ 16.485,56	€ 14.966,93	91%	€ 1.518,63	€ 13.292,98	€ 13.292,98	0,68%	€ -	€ 164,52	€ 13.457,50	0,96	€ 13.144,39	€ 10,48	€ 0,35	€ 14.652,89
Rufina	0,61%	€ 11.845,86	€ 7.343,15	62%	€ 4.502,71	€ 12.431,49	€ -	0,00%	€ 3.107,87	€ -	€ 9.323,62	0,96	€ 9.106,69	€ 9,80	€ 0,33	€ 13.599,93
San Giovanni Valdarno	1,41%	€ 31.331,83	€ 31.092,51	99%	€ 239,32	€ 28.871,11	€ 28.871,11	1,47%	€ -	€ 357,32	€ 29.228,43	0,97	€ 28.836,75	€ 22,77	€ 0,76	€ 29.054,07
San Godenzo	0,11%	€ 2.609,89	€ 2.587,16	99%	€ 22,73	€ 2.274,05	€ 2.274,05	0,12%	€ -	€ 28,14	€ 2.302,19	1,00	€ 2.341,59	€ 1,79	€ 0,06	€ 2.362,59
Scandicci	3,88%	€ 83.644,19	€ 83.548,39	100%	€ 95,80	€ 79.330,66	€ 79.330,66	4,05%	€ -	€ 981,82	€ 80.312,48	1,00	€ 81.686,87	€ 62,56	€ 2,10	€ 81.722,21
Scarperia e San Piero	1,00%	€ 26.002,84	€ 13.999,77	54%	€ 12.003,07	€ 20.379,03	€ -	0,00%	€ 5.094,76	€ -	€ 15.284,27	1,00	€ 15.545,83	€ 16,07	€ 0,54	€ 27.533,37
Serravalle Pistoiese	1,00%	€ 22.250,98	€ 22.151,99	100%	€ 98,99	€ 20.503,45	€ 20.503,45	1,05%	€ -	€ 253,76	€ 20.757,20	1,00	€ 21.112,42	€ 16,17	€ 0,54	€ 21.195,78
Sesto Fiorentino	3,49%	€ 78.133,78	€ 78.025,96	100%	€ 107,82	€ 71.470,64	€ 71.470,64	3,65%	€ -	€ 884,54	€ 72.355,18	0,97	€ 71.385,59	€ 56,36	€ 1,89	€ 71.438,94
Signa	1,66%	€ 34.750,09	€ 34.747,00	100%	€ 3,09	€ 34.023,93	€ 34.023,93	1,74%	€ -	€ 421,09	€ 34.445,02	0,96	€ 33.643,61	€ 26,83	€ 0,90	€ 33.620,77
Terranuova Bracciolini	1,03%	€ 24.174,89	€ 23.520,68	97%	€ 654,21	€ 21.064,23	€ 21.064,23	1,07%	€ -	€ 260,70	€ 21.324,92	0,96	€ 20.828,77	€ 16,61	€ 0,56	€ 21.466,93
Vaglia	0,33%	€ 6.900,86	€ 6.252,59	91%	€ 648,27	€ 6.688,63	€ 6.688,63	0,34%	€ -	€ 82,78	€ 6.771,41	0,99	€ 6.818,42	€ 5,27	€ 0,18	€ 7.461,59
Vicchio	0,69%	€ 16.709,92	€ 11.970,06	72%	€ 4.739,86	€ 14.103,44	€ -	0,00%	€ 3.525,86	€ -	€ 10.577,58	1,00	€ 10.758,59	€ 11,12	€ 0,37	€ 15.487,70
Società della Salute Area Pratese ¹	21,49%	€ 571.905,74	€ 572.241,37	100%	€ -	€ 439.951,14	€ 439.951,14	22,45%	€ -	€ 5.444,95	€ 445.396,10	0,99	€ 450.432,27	€ 346,93	€ 11,64	€ 450.096,99
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ²	0,16%	€ 2.768,76	€ 2.230,02	81%	€ 538,74	€ 3.266,13	€ 3.266,13	0,17%	€ -	€ 40,42	€ 3.306,56	1,00	€ 3.363,14	€ 2,58	€ 0,09	€ 3.899,39
Unione Comunale del Chianti Fiorentino ³	3,39%	€ 77.514,73	€ 63.262,66	82%	€ 14.252,07	€ 69.373,32	€ 69.373,32	3,54%	€ -	€ 858,58	€ 70.231,90	0,97	€ 69.301,88	€ 54,70	€ 1,84	€ 83.501,08
Totale	100,00%	€ 2.349.297,48	€ 2.262.809,32	96%	€ 86.824,22	€ 2.047.000	€ 1.959.971,42	100%	€ 24.257,13	€ 24.257,13	€ 2.047.000		€ 2.047.000	€ 0,00	€ 54,18	€ 2.133.878,40

* Valori arrotondati alle 2 cifre decimali

¹ Ha gestito il Bando per conto dei Comuni appartenenti: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio.

² Ha gestito il Bando per conto dei Comuni appartenenti alla CT3: Sambuca Pistoiese.

³ Ha gestito il Bando per conto dei Comuni appartenenti: Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa.